

Savigliano, 09/06/2021

Prot. n. 11/2021

## APPRENDISTATO E FORMAZIONE: A CHE PUNTO È LA TUA AZIENDA?

*“L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani”* (art. 41 D.Lgs 81/2015).

A fronte di agevolazioni di natura economica, il datore di lavoro è tenuto ad impartire all'apprendista un'**apposita formazione** finalizzata all'apprendimento delle nozioni teoriche e pratiche necessarie per ottenere la qualifica lavorativa o il titolo di studio desiderato. Tale formazione si divide in due parti:

- ❖ **formazione trasversale:** concerne l'acquisizione di nozioni generali legate al mondo del lavoro di natura polivalente rispetto alle specifiche mansioni e qualifiche lavorative. Tale formazione può essere erogata sia internamente da parte dell'azienda che da agenzie appositamente accreditate, esterne all'azienda stessa;
- ❖ **formazione specifica:** concerne l'acquisizione di nozioni tecnico-pratiche strettamente correlate ad una particolare mansione, acquisite mediante il lavoro quotidiano.

In caso di **inadempimento nell'erogazione della formazione**, il datore di lavoro è tenuto a **versare all'INPS la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta**, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, **maggiorata del 100%**.

Per evitare di incappare nella sanzione è importate, soprattutto per le aziende che erogano la formazione totalmente interna:

- **monitorare costantemente la formazione degli apprendisti;**
- **certificare le ore di formazione;**
- **compilare correttamente il libretto formativo;**
- **valutare gli apprendimenti.**